

AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA E REGIONALE

CONSORZIO PUBBLICO DI INTERESSE REGIONALE

10125 - TORINO, VIA BELFIORE 23/C

C.F.: 97639830013

Reg. Gen N. 102

Del 20 marzo 2015

Oggetto **Contratto di Servizio per il TPL extraurbano conferito dalla Provincia di Torino - Liquidazione saldo compensazioni economiche - (U.L. Euro 1.786.136,58).**

Determinazione del Direttore di Pianificazione e Controllo

Decisione

Il Direttore di Pianificazione e Controllo Cesare Paonessa, nell'ambito della propria competenza¹, liquida, su fondi già impegnati, a titolo di saldo² delle compensazioni spettanti per i servizi di trasporto pubblico extraurbano conferiti all'Agenzia³ erogati nel periodo gennaio 2008-luglio 2012, i seguenti importi:

- Euro 135.195,77 alla Società A.T.I. Trasporti Interurbani S.p.A. – Via Circonvallazione, 19 – 12037 SALUZZO (CN) – P.I. 00848920047 – c/c n.IT90K0306946771100000008053 a fronte della fattura n.525 del 11/11/2013 (prot. Agenzia n.882 del 19/02/2015);
- Euro 204.201,46 alla Società CA.NOVA S.p.A. – Strada Carpice, 10 – 10024 MONCALIERI (TO) – P.I. 04915230017 – c/c n.IT11E03069200001000000016559 BIC a fronte della fattura n.1281 del 14/11/2013 (prot. Agenzia n.866 del 19/02/2015);
- Euro 42.044,27 alla Società CHIESA S.r.l. – Via Valfré, 35 – 10022 CARMAGNOLA (TO) – P.I. 05388950015 – c/c n.IT59B0609530260000070104376 a fronte della fattura n.1083 del 14/11/2013 (prot. Agenzia n.896 del 19/02/2015);
- Euro 186.412,36 alla Società GHERRA Autolinee – Via Enrico Fermi, 29/31 – 10091 ALPIGNANO (TO) – P.I. 04920690015 – c/c n.IT81C0200830460000001269069 a fronte delle fatture n.209, n.210 e n.211 del 19/11/2013 (prot. Agenzia n.874, n.875 e n.895 del 19/02/2015);
- Euro 420.684,08 alla Società GTT S.p.A. – Corso Turati, 19/6 – 10128 TORINO (TO) – P.I. 08559940013 – c/c n.IT64Y0200801177000030004040 a fronte della fattura n.2139000789 del 25/11/2013 (prot. Agenzia n.868 del 19/02/2015);
- Euro 390.721,25 alla Società SADEM S.p.A. – Via della Repubblica, 14 – 10095 GRUGLIASCO (TO) – P.I. 00471470012 – c/c n.IT91D0306909209100000001309 a fronte della fattura n.A000049/2013 del 14/11/2013 (prot. Agenzia n.892 del 19/02/2015);
- Euro 121.165,41 alla Società SEAG S.r.l. – Via Vigone, 8 – 10068 VILLAFRANCA PIEMONTE (TO) – P.I. 00893890012 – c/c n.IT67U0343131151000000015180 a fronte della fattura n.1819 del 16/11/2013 (prot. Agenzia n.879 del 19/02/2015);
- Euro 285.711,98 alla Società AUTOINDUSTRIALE VIGO S.r.l. – Via Liguria, 7 – 10099 SAN MAURO TORINESE (TO) – P.I. 00488600016 – c/c n.IT69T0306901033100000000862 a fronte della fattura n.572 del 18/11/2013 (prot. Agenzia n.888 del 19/02/2015).

La spesa complessiva di Euro 1.786.136,58 trova capienza come segue:

- per Euro 1.229.918,22 sui fondi già impegnati⁴ al codice intervento del Bilancio 2010 "Prestazioni di servizio" - cap.530/50 "*Servizi di trasporto pubblico locale* (Impegno 2010/32);
- per Euro 556.218,36 sui fondi già impegnati⁵ al codice intervento del Bilancio 2011 "Prestazioni di servizio" - cap.530/50 "*Servizi di trasporto pubblico locale* (Impegno 2011/55).

Si dà atto che si procederà all'emissione dei mandati di pagamento solo previo espletamento delle procedure in attuazione delle disposizione previste dal DM n. 40 del 18 gennaio 2008, in vigore a far data dal 29 marzo.

Ai sensi della Circolare n. 22 del 29/07/2008, emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, oggetto: DM 18 gennaio 2008, n. 40, concernente "Modalità d'attuazione dell'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni – Chiarimenti", gli uffici dell'Agenzia non devono eseguire gli adempimenti previsti dal succitato articolo per erogare le compensazioni economiche a favore di GTT S.p.A., poiché trattasi di società a totale partecipazione pubblica.

Motivazione

Con D.G.R. n. 8-5296 del 19 febbraio 2007 è stato approvato il Programma Triennale dei servizi di T.P.L. ai sensi dell'art. 4 della L.R. 1/2000 per il periodo 1 gennaio 2007-31 dicembre 2009 (PTR) con il quale, tra l'altro, a ciascun ente soggetto di delega, è stato attribuito un budget di risorse da utilizzarsi per il finanziamento dei servizi minimi. Il programma triennale condizionava l'effettiva assegnazione delle risorse a seguito della sottoscrizione formale dell'accordo di programma previsto dall'art. 9 della L.R. 1/2000.

Il 26 marzo 2008, Agenzia per la mobilità Metropolitana e la Regione Piemonte hanno sottoscritto l'Accordo di Programma per il finanziamento dei servizi minimi e degli investimenti nel settore trasporto pubblico locale per il triennio 2007/2009.

L'Accordo, il cui schema è stato approvato dal Consiglio d'Amministrazione nella seduta del 7 febbraio 2008, assegna le risorse per il finanziamento dei servizi minimi (automobilistici e tranviari), a compensazione degli oneri conseguenti ai contratti di servizio, sottoscritti con gli esercenti (oltre che per la gestione delle attività connesse al conferimento della materia).

L'Accordo prevede inoltre che, qualora si rendessero successivamente disponibili a vario titolo eventuali risorse, la loro assegnazione sarà disciplinata in un apposito "addendum" con modalità tali da non inficiare gli atti consequenziali all'Accordo stesso.

Nella fattispecie, per effetto delle disposizione contenute nella L. 24/12/2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) all'art.1 commi 295 ("al fine di promuovere lo sviluppo dei servizi di TPL, di attuare il processo di riforma del settore e di garantire le risorse necessarie per il mantenimento dell'attuale livello di servizi, incluso il recupero dell'inflazione degli anni precedenti è riconosciuta la compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio da autotrazione") e 298 (... "al fine di adeguare le risorse destinate ai servizi di TPL [...] è attribuita alle Regioni una quota dell'accisa sul gasolio [...]"), a decorrere dal 2008 si sono rese disponibili ulteriori risorse che, per la Regione Piemonte, sono pari a complessivi € 43.422.222,30.

Con D.G.R. n.53-9321 del 28/07/2008, la Regione Piemonte ha disposto l'integrazione delle risorse economiche previste per l'espletamento dei servizi di trasporto per il

periodo di validità 1/1/2008 – 31/12/2010 con le risorse di cui sopra provvedendo al riparto tra i soggetti di delega ex art.9 della L.R. 1/2000.

Successivamente, con D.G.R. n.32-9796 del 18/10/2008, la Regione Piemonte ha approvato le bozze di “Addendum” agli Accordi di Programma per il finanziamento dei servizi minimi e degli investimenti, tra i quali quello relativo all’Accordo sottoscritto con l’Agenzia per la Mobilità Metropolitana.

Con la medesima deliberazione è stato disposto il trasferimento delle risorse ai soggetti di delega che, sulla base di intese con le aziende (concessionarie dei servizi di TPL) provvederanno ad erogare le stesse risorse, per l’anno 2008 a titolo di anticipazione, con conguaglio da effettuarsi (per il periodo dal 1/1/2008 sino alla data di decorrenza del nuovo contratto), parametrando le compensazioni complessive da erogare alle aziende a quelle desumibili dall’offerta risultante aggiudicataria, a seguito delle procedure di affidamento mediante gara.

Il Consiglio d’Amministrazione dell’Agenzia, con deliberazione del 18/11/2008, oltre ad approvare lo schema di “Addendum” all’Accordo di programma tra Agenzia e Regione Piemonte, successivamente sottoscritto il 24/11/2008, ha fornito al direttore generale, tra gli altri, i seguenti indirizzi in merito all’attribuzione e all’erogazione delle maggiori risorse di cui sopra:

- I. *definire, in specifici accordi da sottoscrivere con le aziende concessionarie dei servizi di TPL:*
 - a. *che le maggiori risorse saranno erogate a titolo di anticipazione;*
 - b. *che, come previsto dalla D.G.R. 32-9796 del 18/10/2008, sulle risorse erogate a titolo di anticipazione sarà effettuato un conguaglio (per il periodo decorrente dal 1/1/2008 sino alla data di decorrenza del nuovo contratto), il cui ammontare sarà definito parametrando le compensazioni complessive da erogare alle aziende a quelle desumibili dall’offerta risultante aggiudicataria;*
 - c. *che dalle operazioni di parametrizzazione non potranno derivare oneri aggiuntivi a carico dell’Agenzia rispetto alle risorse regionali rese disponibili per ciascun anno di competenza;*
- II. *verificare, nell’ambito dell’accordo finalizzato alla corresponsione dell’anticipo delle maggiori risorse ex D.G.R. 53-9321 del 28/07/2008:*
 - a. *che sia tacitata qualsiasi pretesa alla corresponsione di maggiori compensazioni economiche rispetto a quelle impegnate per gli anni 2006 e 2007;*
 - b. *che sia ridefinito il termine di durata del periodo contrattuale in relazione ai criteri di gradualità disposti con l’art. 19 comma 2 dell’Accordo di Programma;*
 - c. *che sia accettata, qualora non sia stata originariamente prevista, una specifica clausola contrattuale che impegni il concessionario a garantire l’erogazione del servizio oltre la data di termine di validità contrattuale, fino al subentro del nuovo gestore nell’affidamento del servizio, alle condizioni economiche in essere al termine, fatte salve eventuali integrazioni delle compensazioni economiche finanziate con risorse statali o regionali aggiuntive.*

In ottemperanza con gli indirizzi del Consiglio di Amministrazione e tenendo conto dei limiti indicati nella L.R. n.1/2000, è stato predisposto uno specifico schema di appendice contrattuale ai Contratti di Servizio per il TPL Extraurbano conferiti dalla Provincia di Torino che è stato sottoscritto dalla parti in data 08/06/2009.

Tale appendice recita, in particolare, che (art.2.5) “*a decorrere dal 1 gennaio 2008 le compensazioni economiche unitarie degli obblighi di servizio sono ridefinite come da Allegato 1 al presente Accordo*”⁶.

Con nota prot. Agenzia n.5004 del 25/09/2013, a seguito di specifici approfondimenti congiunti, è stato comunicato all’ATI concessionaria dei Servizi di TPL Extraurbani conferiti all’Agenzia dalla Provincia di Torino che in base ai calcoli effettuati la

differenza tra i corrispettivi complessivamente spettanti a fronte del Contratto in oggetto per il periodo 01/01/2008-31/07/2012 (data in cui il Contratto è cessato) e quanto già fatturato a titolo di acconto risulta pari a Euro 1.623.760,53 IVA esclusa.

A seguito della nota sopra richiamata le Società concessionarie, non condividendo le modalità di applicazione del disposto sopra richiamato della D.G.R. n.32-9796 del 18/10/2008, hanno incaricato Studi Legali di propria fiducia che, con note prot. Agenzia n.6221 e n.6229 del 27/11/2013 hanno comunicato, tra l'altro, di ritenere inapplicabile l'art.2.7 dell'Appendice Contrattuale dell'08/06/2009 (relativa alla riparametrazione delle compensazioni complessive da erogare alle aziende con quelle desumibili dall'offerta risultante aggiudicataria del servizio a seguito di gara) e hanno richiesto il pagamento delle spettanze senza applicazione di tale calcolo.

A seguito delle note sopra richiamate, sono stati effettuati nel corso del 2014 alcuni incontri specifici di approfondimento congiunto della questione tra Agenzia e Società concessionarie nel corso dei quali l'Agenzia ha confermato la propria disponibilità sia a verificare la correttezza dei calcoli effettuati sia ad approfondire eventuali diverse applicazioni di quanto disposto dalla DGR sopra richiamata, confermate con note prot. Agenzia n.6449 del 24/12/2014, n.1353 del 16/03/2015 e n.1354 del 16/03/2015.

Con note prot. Agenzia n.864 del 18/02/2015 e n.881 del 19/02/2015 le Società Concessionarie, tramite uffici legali all'uopo incaricati dalle medesime, hanno indicato la ripartizione della somma sopra richiamata, così come indicato in "Decisione": risulta pertanto possibile provvedere a liquidare le fatture emesse nel limite della somma indicata.

Attenzione

A seguito dell'adozione del presente atto di liquidazione è necessario provvedere all'emissione dei relativi mandati di pagamento.⁷

Il Direttore di Pianificazione e Controllo
Cesare Paonessa

Torino, lì 20 marzo 2015

¹ Artt. 107 e 184 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; art. 14 del "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi" dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana – art. 35 del "Regolamento di contabilità" approvato con deliberazione n. 3/2 dall'Assemblea consortile nella seduta del 29 settembre 2005.

² salvo eventuali diverse modalità di calcolo in merito all'applicazione di quanto disposto con D.G.R. n.32-9796 del 13/10/2008 (recepito all'art.2.7 dell'Appendice Contrattuale dell'08/06/2009).

³ La Provincia di Torino ha ceduto all'Agenzia la titolarità dei seguenti contratti di servizio con riferimento alle linee di trasporto conferite all'Agenzia all'atto della stipulazione della Convenzione, afferenti l'ambito metropolitano:

- Contratto di servizio relativo al Bacino di Torino, prot. n. 67062/2001, rep. n. 3, stipulato in data 20.03.2001 dalla Provincia di Torino con l'Impresa mandataria G.T.T. S.P.A. (già S.A.T.T.I. S.p.A.) con validità sino al 31/12/2002; prorogato al 31/12/2003 con contratto, prot. n. 155980/2003, rep. n. 85 del 09/07/2003; prorogato al 30/06/2004 con contratto prot. 336283 rep. n. 138 del 23/12/2003 e ceduto contestualmente all'Agenzia con decorrenza 1/1/2004; prorogato al 31/12/2004 con contratto rep. 18 del 30/06/2004; prorogato al 31/12/2005 con contratto rep. 38 del 22/12/2004 in applicazione della deliberazione dell'Assemblea dell'Agenzia n. 2/2 del 30/06/2004, prorogato al 31/12/2006 e comunque – tenuto conto della natura essenziale dei servizi di trasporto pubblico [...] – fino al

subentro del nuovo gestore nell'affidamento del servizio con determinazione n. 392 del 29/12/2005 in attuazione degli indirizzi del Consiglio di Amministrazione n. 10/1 del 28/12/2005.

- Contratto di servizio relativo al Bacino di Pinerolo, prot. n. 66992/2001, rep. n. 4, stipulato in data 20.03.2001 dalla Provincia di Torino con l'Impresa mandataria SAPAV S.p.A., con validità sino al 31/12/2002; prorogato al 31/12/2003 con contratto, prot. n. 156004/2003, rep. n. 93 del 13/06/2003; prorogato al 30/06/2004 con rep. n. 149 prot. 336297 del 23/12/2003 e ceduto contestualmente all'Agenzia con decorrenza 1/1/2004; prorogato al 31/12/2004 con contratto rep. n. 17 del 30/06/2004; prorogato al 31/12/2005 con contratto rep. 37 del 22/12/2004 in applicazione della deliberazione dell'Assemblea dell'Agenzia n. 2/2 del 30/06/2004, prorogato al 31/12/2006 e comunque – tenuto conto della natura essenziale dei servizi di trasporto pubblico [...] – fino al subentro del nuovo gestore nell'affidamento del servizio con determinazione n. 392 del 29/12/2005 in attuazione degli indirizzi del Consiglio di Amministrazione n. 10/1 del 28/12/2005.

Ai sensi dell'art. 2.11 dell'Appendice Contrattuale sottoscritta tra la parti in data 08/06/2009 le Linee esercite nell'ambito del Contratto di Servizio relativo al Bacino di Pinerolo (Linea 75 "Trofarello – Nichelino – Rivalta SITO" e Linea 85 "Torino – Rivalta SITO") sono confluite dal 01/01/2009 nel Contratto di Servizio relativo al Bacino di Torino.

⁴ Determinazione d'impegno n.514 del 24/12/2009.

⁵ Determinazione d'impegno n.566 del 23/12/2010.

⁶ Per l'anno 2008, in sostanza, i corrispettivi chilometrici unitari di ciascuna linea (medi e storici) sono stati incrementati di Euro 0,25.

⁷ Art. 185 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 - art. 36 del "Regolamento di contabilità" approvato con deliberazione n. 3/2 dall'Assemblea consortile nella seduta del 29 settembre 2005.